

NORME SPECIFICHE PER L'UTILIZZO ALTERNATIVO ALLA DISTILLAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE.

Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. 27 novembre 2008, come modificato dal D.M. n. 7407 del 4 agosto 2010 si intende per:

- produttore: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che abbia prodotto più di 25 hl di vino da uve fresche, da mosto di uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione da essa ottenuti o acquistati;
- sottoprodotti: le vinacce vergini e/o fermentate (comprendenti bucce, vinaccioli e raspi, anche in frazioni separate) e le fecce, provenienti esclusivamente dai processi di vinificazione;
- uso agronomico dei sottoprodotti: l'interramento dei sottoprodotti sulle superfici agricole, previo spandimento;
- superficie agricola: la superficie agricola propria oppure dei propri soci o dei fornitori d'uva, nel caso di persone giuridiche, come risultante da fascicolo aziendale.

Modalità e tempi di utilizzo dei sottoprodotti a scopo agronomico

L'utilizzo agronomico dei sottoprodotti da parte del produttore sulle superfici agricole, come risultanti da fascicolo aziendale, avviene nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) è ammesso nel limite massimo di 3 t/ha;

b) l'impiego dei sottoprodotti, come ammendante distribuito sui terreni ad uso agricolo e successivamente interrato, al fine di favorirne un miglioramento della struttura, della dotazione organica e – in parte – della fertilità, può essere:

- tal quale, ossia tempestivamente dopo il loro ottenimento;
- qualora il produttore lo ritenga opportuno e coerente con le proprie scelte gestionali, successivamente ad una fase di cumulo aziendale che, attraverso alcune reazioni chimico-fisiche, ne migliori le caratteristiche ammendanti e fertilizzanti;

c) è vietata la distribuzione dei sottoprodotti nei seguenti casi:

- entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- sui terreni gelati, innevati e saturi d'acqua;
- tra il 15 novembre ed il 15 febbraio di ogni anno, nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola;
- nei terreni già interessati, nello stesso anno, da spandimento di altri materiali, quali fanghi, residui di allevamento, residui di frantoi oleari, ecc.;
- nei terreni sottoposti a tutela, a vincolo o prescrizioni per effetto di normativa comunitaria, nazionale o regionale o per effetto di provvedimento di autorità pubbliche;

Denaturazione

La Commissione Europea - Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale - con propria lettera prot. n. 26542 del 3.11.2008 ha comunicato che la denaturazione delle fecce non è pratica obbligatoria nel caso in cui esse siano destinate ad usi alternativi alla distillazione.

Comunicazione

Il modello di comunicazione da utilizzare è quello previsto dal D.M. n. 7407 del 4 agosto 2010. La comunicazione dei produttori operanti nella regione Piemonte è inviata esclusivamente, tramite fax o posta elettronica, all'Ufficio periferico dell'ICQRF competente per territorio:
ICQRF TORINO, fax 011/5069312, e-mail icqrf.torino@politicheagricole.gov.it
ICQRF ASTI, fax 0141/410238, e-mail icqrf.asti@politicheagricole.gov.it